



COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO
PER LA PROVINCIA DI PADOVA

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ATTREZZATURE DI LAVORO

Rassegna a cura di

Mario Gallo

*Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell'Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*

ATTI

**CONVEGNO: DISCUSSIONE SULLE VERIFICHE
PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE**

Padova, 11 luglio 2014

1. Marcatura CE e posizione di garanzia del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità; il datore di lavoro, infatti, è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l'obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza.

Tale posizione di garanzia concorre con quella del costruttore, ma non è ad essa subordinata, in quanto la prossimità dell'imprenditore-datore alla fonte dei rischi, alle concrete modalità di lavoro e di eventuale elusione dei sistemi di sicurezza, gli consente immediatamente di percepire l'esposizione al pericolo dei lavoratori impiegati nell'utilizzo dei macchinari (*Cass. pen. sez. IV, 7 settembre 2011, n. 33285; conforme: Cass. pen., Sez. IV, 8 agosto 2011, n. 31751; Cass. pen., Sez. IV, 18 gennaio 2011, n. 1226; Cass. pen., Sez. IV, 12 giugno 2008, n.37060*).

2. Marcatura CE e rilevanza delle istruzioni del costruttore

Non vi è automatismo tra la presenza di una dichiarazione di conformità CE del macchinario e l'esenzione di responsabilità da parte del datore di lavoro allorché il "vizio" del macchinario, lungi dall'essere occulto e invisibile, è addirittura correttamente evidenziato nelle indicazioni fornite dal costruttore-venditore che richiamava l'attenzione del datore di lavoro-acquirente, con ciò mostrando una grande serietà, sulla possibilità, in considerazione delle caratteristiche strutturali del macchinario, del rischio, peraltro facilmente eliminabile, del verificarsi di eventi pericolosi (*Cass. penale, Sez. IV, 23 febbraio 2010, n.7294; cfr. anche Cass. pen. sez. IV, 22 settembre 2009*).

3. Omessa verifica di prima installazione

Il datore di lavoro non solo deve prendere tutte le misure necessarie affinché le attrezzature siano installate in conformità alle istruzioni del fabbricante ma ha altresì l'obbligo di provvedere affinché le attrezzature medesime siano sottoposte a verifiche di "prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento; è evidente dunque la precisa volontà del legislatore di predisporre un sistema di controlli e verifiche volti ad evitare il rischio che per la mancata osservanza delle istruzioni del fabbricante circa l'installazione della macchina si generino rischi per i lavoratori.

Questa verifica deve comunque avvenire, all'atto dell'installazione del macchinario o successivamente, in occasione di controlli periodici o eccezionali; è obiettivo ineludibile, comunque, che alla fine ne sia assicurata "l'installazione corretta ed il buon funzionamento" (nel caso di specie si trattava di un generatore a pompa) (*Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2004, n. 2375*).

4. Infortunio mortale e omessa verifica della gru

Risponde penalmente il datore di lavoro che ha omesso di sottoporre la gru alla verifica dell'ASL competente (nel caso di specie è stato ritenuto come elemento concausale anche l'inadeguata formazione del gruista) (*Cass. pen. sez. IV, 26 maggio 2014, n. 21241*).

5. Inefficacia delle verifiche effettuate da soggetti non abilitati

Non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici che non rientrino tra i soggetti abilitati secondo la vigente normativa; in tale fattispecie il datore di lavoro non può invocare la buona fede (*Cass. pen. sez. III, 6 dicembre 2011, n. 45329*).

6. Direttore di cantiere e idoneità delle attrezzature di lavoro

Incorre in una responsabilità penale il direttore tecnico di cantiere che non mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, ovvero, adatte a tali scopi ad idonee ai fini della sicurezza e della salute (fattispecie di utilizzo di un escavatore non idoneo ai fini della sicurezza delle manovre, in rapporto alle dimensioni della sede stradale e all'usura dei denti della benna) (Cass. pen. sez. IV, 4 settembre 2009; conforme: Cass. pen. sez. IV, 26 maggio 2014, n. 21241).

7. Omesse verifiche dell'attrezzatura e aggravamento della responsabilità penale

Il mancato assoggettamento dell'attrezzatura di lavoro alle verifiche periodiche può determinare anche, in caso d'infortunio derivante dall'utilizzo della stessa, un elemento che aggrava la posizione del datore di lavoro sulla responsabilità penale (artt. 589 e 590, c.p.); in tal senso la S.C. di Cassazione in relazione al decesso di un lavoratore ha riconosciuto la sussistenza di una colpa rilevante del delegato in quanto «ove fosse stata compiuta la prescritta verifica annuale i tecnici dell'ARPAL avrebbero potuto verificare la avvenuta recisione delle staffe di antiscarrucolamento e la disapplicazione dello schema di armamento delle funi rispetto a quanto previsto dal costruttore» (Cass. pen., sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558).

8. Omessa verifica periodica dell'impianto di terra

La S.C. ha assunto una posizione altalenante in ordine alla configurabilità del reato di omessa verifica dell'impianto di terra. Infatti, sull'applicabilità della sanzione nel caso in cui un datore di lavoro abbia omesso di sottoporre a verifica periodica l'impianto di messa a terra installato nella propria azienda, già prevista dall'art. 328 del D. P. R. 27/4/1955 n. 547 e punibile con la penalità prevista dall'art. 389 dello stesso decreto presidenziale, si era già espressa in passato la S.C. di Cassazione in alcune sentenze con le quali la stessa, pur prendendo atto che il citato articolo del decreto presidenziale n. 547/1955 era stato abrogato dal successivo D.P.R. 22/10/2001 n. 462, contenente il *Regolamento per la denuncia di installazione dei dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici pericolosi*, riconosceva, ai fini della punibilità del reato, la continuità normativa fra i due decreti presidenziali (Cfr. Cass. sentenza n. 35381 del 10/9/2003 Sez. III; n. 2947 del 28/1/2004 Sez. III; n. 26389 del 18/7/2005 Sez. III). Con la sentenza n. 24641/2009, invece, la stessa Corte di Cassazione ha annullato la condanna emessa a carico di un datore di lavoro per la mancata verifica dell'impianto di messa a terra, motivando la decisione con la osservazione che l'obbligo di cui alla condanna sottoposta all'esame era stato abrogato e che pertanto non costituiva più un reato. Infatti, secondo la S.C. «Tale Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 non contiene, al proprio interno, alcuna previsione sanzionatoria penale (né potrebbe se non pena la violazione del principio di riserva che vuole la legge quale fonte primaria del diritto penale), pertanto «la sentenza impugnata ha, perciò, ravvisato la violazione di un precetto contenuto in una norma regolamentare che, oltre a non essere sanzionata penalmente, non costituisce neanche una specificazione della norma primaria indicata nel capo di imputazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 374), la quale non prevede alcuna integrazione attraverso norme secondarie». Inoltre «Va, altresì, rilevato che il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 304 ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 indicato nel capo di imputazione» per cui la sentenza impugnata va annullata in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato (Cass. pen. sez. III, 15 giugno 2009, u.p. 3/2/2009, n. 24641 - Pres. Lupo – Est. Mulliri – P.M. (Diff.) Passacantando - Ric. A. G.).

Di segno contrario, invece, è nuovamente la sentenza della Cass. pen. sez. III, 6 dicembre 2011, n. 45329, che, invece, ha ritenuto sussistente il reato per l'omessa verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra, per installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e per impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

9. Direttive macchine e obbligo di aggiornamento del datore di lavoro

Con il recepimento delle «Direttive macchine» si è realizzata un'anticipazione della tutela antinfortunistica al momento della costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso delle macchine, parti di macchine o

apparecchi in genere, coinvolgendosi nella responsabilità per la mancata rispondenza dei prodotti alle normative di sicurezza tutti gli operatori ai quali siano imputabili dette attività.

Si è, in sostanza, introdotto un "*minimum tecnologico obbligato comune*" (Cass. pen. Sez. III, n. 37408 del 24 giugno 2005) che, da un lato, ha esteso ad altri operatori l'obbligo di controllo della regolarità della macchina o del pezzo prima che gli stessi vengano messi a disposizione del lavoratore; d'altro canto, si è attribuito tale obbligo a soggetti individuati come "costruttori in senso giuridico" del macchinario quando, ad esempio, pur risultando il macchinario composto di pezzi prodotti da altre ditte, l'obbligo di controllare la regolarità del macchinario nel suo complesso al fine di ottenere la certificazione necessaria per immetterlo sul mercato spettasse ad una impresa in particolare, in ipotesi incaricata di assemblare tutte le componenti (Cass. pen. Sez. IV, n. 4923 del 15 dicembre 2009, dep. 4/02/2010).

Le disposizioni che hanno dato attuazione alle "Direttive macchine" dell'Unione Europea, quindi, pur indicando le prescrizioni di sicurezza necessarie per ottenere il certificato di conformità e il marchio CE richiesti per immettere il prodotto nel mercato, non escludono ulteriori profili in cui si possa sostanziare il complessivo dovere di garanzia di coloro che pongono in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori, che sono i diretti utilizzatori delle macchine stesse, non potendo costituire motivo di esonero della responsabilità del costruttore quello di aver ottenuto la certificazione e di aver rispettato le prescrizioni a tal fine necessarie.

E' stato anche chiarito che l'obbligo di aggiornamento previsto a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 5, lett. b) (ora art. 18, c. 1, lett. z, D.Lgs. n.81/2008) va valutato in relazione al generale obbligo incombente sul datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori; quest'ultimo è, infatti, un obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal citato decreto legislativo, la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Cass. pen. Sez. IV, 17 marzo 2014, n.12377, Presidente V. Romis – Relatore E. Serrao; Cass. pen. Sez. III, 4 novembre 2005, n. 47234, Carosella, Rv. 233191).

10. Obbligo del lavoratore di segnalazione delle deficienze dei mezzi di sicurezza

I lavoratori sono tenuti a segnalare le deficienze dei mezzi di sicurezza nonché le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza adoperandosi, nel limite delle proprie competenze, per eliminarle o ridurle. L'obbligo di rispettare le norme di sicurezza prescinde completamente dalla individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge la tutela approntata dal legislatore per cui ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex articolo 43 cod. pen., e, quindi, di circostanza aggravante ex articolo 589 c.p., comma 2 e articolo 590 c.p., comma 3, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione (Cassazione, Sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 1763).

11. Divieto di vendita di macchinari privi delle necessarie condizioni di sicurezza e riparazioni

Il divieto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n.81/2008, di messa in commercio o in circolazione di macchina non a norma trova un temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.

E' evidente, infatti, che se la cessione del macchinario non a norma è effettuata unicamente con il proposito di non metterlo in circolazione ma di affidarlo ad un soggetto (il cessionario) per la riparazione, la previsione normativa non potrà più trovare applicazione (Cass. pen. Sez. III, 1° ottobre 2013, n.40590).

12. Obbligo di sottoporre ad omologazione e verifica periodica l'attrezzatura di lavoro

In caso di nolo di attrezzature di lavoro (nel caso affrontato dalla S.C. si trattava di un apparecchio di sollevamento) trovano applicazione gli artt. 23 e 57 del D.Lgs. n.81/2001, e il fornitore è responsabile dell'omologazione e della verifica periodica; tale principio trova applicazione anche nelle altre fattispecie di concessione in uso e l'art. 57 sanziona, con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, i fabbricanti ed i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 del medesimo decreto, il quale, individuando gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, stabilisce, che sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, precisando, al secondo comma, che in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione (Cass. pen. 15 marzo 2013, n. 12293).

13. Adeguatezza delle attrezzature di lavoro e condotta imprudente del lavoratore

Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suoi dipendenti attrezzature adeguate prevenendone financo le imprudenze e, comunque, altresì salvaguardando terzi (i c.d. operai di ditte specializzate) che debbano intervenire su queste; infatti "in tema di infortuni sul lavoro, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verificano condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligenzemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate" (Cass. sez. IV, 14 marzo 2012 n. 16890; cfr. altresì Cass. sez. IV, 7 giugno 2005 n. 36339 e Cass. sez. IV, 19 aprile 2005 n. 23279), onde la condotta imprudente dei lavoratori, a parte l'ipotesi di una sua imprevedibile eccezionalità, non discrimina l'inadempimento dell'obbligo antinfortunistico (Cass. pen. Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 13987).

14. Affidamento sulla marcatura CE e vizi occulti della macchina

L'esistenza di un vizio occulto non può certamente desumersi dalla circostanza per la quale il pregresso utilizzo del macchinario non ha visto il verificarsi di analoghi infortuni; e ciò per ragioni di tutta evidenza: il dato dovrebbe essere comprovato dalla acquisizione di adeguate informazioni in ordine agli infortuni verificatisi sul macchinario sin dal suo primo utilizzo, alle modifiche apportate allo stesso, alla identità del fatto eventuale verificatosi in precedenza rispetto a quello oggetto dell'attuale giudizio.

In ogni caso, il fattore statistico non varrebbe a superare il risultato cui conduce il canone della conoscibilità del vizio secondo la diligenza esigibile dal datore di lavoro, la quale non trova motivo di attenuazione per il fatto di essere il macchinario attestato dal costruttore come conforme alla normativa CE ("Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità" (Cass. pen. Sez. IV, del 12 giugno 2008, n. 37060; cfr. anche Cass. pen. Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11445).

